



COMUNE DI PONSO

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

Conferma tariffe pubblicita', pubbliche affissioni, TOSAP - Anno 2016

Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

IMMD. ESEG: (art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL' UFFICIO:

- Ragioneria
- Tecnico
- Assistenza Cultura
- Segretario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Reg.Publ. N. **31**
Io sottoscritto Istruttore Amm.vo, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

27 APR. 2016

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

27 APR. 2016

Addi, _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cristina Rosina

Cristina Rosina



L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 08:05, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

Parolo Sandro	Sindaco	Presente
Bevilacqua Federico	Assessore	Presente
Masiero Fulvio	Assessore	Presente

presenti n. 3 e assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Dott. **Giavarina Marco** Segretario Comunale.

Il Dott. **Parolo Sandro**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: Conferma tariffe pubblicità, pubbliche affissioni, TOSAP
- Anno 2016**

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del decreto legislativo n. 446/97 il quale dispone che le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO l'art. 172 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede tra gli allegati al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali.

Vista la Legge Finanziaria 2016;

RITENUTO procedere in questa sede alla conferma per l'anno 2016, delle tariffe relativamente a:

- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- pubblicità e pubbliche affissioni.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267 circa le competenze della Giunta Comunale;

Visti i pareri espressi dagli uffici ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE

1. di confermare per l'anno 2016:

- le tariffe relative alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvate con delibere di G.C. n. 414 del 20.12.94 e di G.C. n. 319 del 16.11.1995, estratto delle quali viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale - All. A1) e A2);
- le tariffe relative al servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità, approvate con delibere di C.C. n. 3 del 28.02.1994 e n. 4 del 28.02.1994, estratto delle quali viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale - All. B1 - B2);

2. di dare atto che le tariffe espresse in Lire si intendono convertite in Euro;

3. di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata;
RITENUTO di aderire alla stessa riconoscendola propria;
VISTI gli allegati pareri di competenza espressi dagli Uffici ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione sujestesa nel suo contenuto integrale;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con successiva, separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali 18.08.2000, n.267.



All. Al alla delibera di G.M. n. 26 del 22.04.2016
Estratto della delibera di G.M. n. 414 del 20.12.94

Il Presidente presenta la seguente proposta relativa all'oggetto:

"LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.1994, (CO.RE.CO. n. 2060 del 21.03.94) esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione REGOLAMENTO per l'applicazione della Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche e istituzione nuove tariffe";

Preso atto che nell'allegato tariffe del citato regolamento si è riscontrato un errore materiale di battitura riguardante le tariffe occupazione permanente e temporanea di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere;

Riscontrato che tale errore deve essere corretto per non entrare in contrasto con le disposizioni di legge e ritenuto pertanto opportuno ed indispensabile rettificare le tariffe di seguito riportate:

"Tariffa occupazione permanente di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere.
(Art. 13 Regolamento)

Categoria unica Lire 30.000 all'anno per Km. lineare o frazione.

Tariffa occupazione permanente di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere.
(Art. 14 Regolamento)

1) Categoria unica - fino ad un Km. lineare di durata non superiore
a giorni 30 £. 500.000"

e di sostituirlle come segue:

"Tariffa occupazione permanente di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere.
(Art. 13 Regolamento)

Categoria unica Lire 250.000 all'anno per Km. lineare o frazione.

Tariffa occupazione temporaneo di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere.
(Art. 14 Regolamento)

1) Categoria unica - fino ad un Km. lineare di durata non superiore
a giorni 30 £. 10.000"

Visti i pareri previsti dalla legge 142/90;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

D E L T B E R A

[Faint, illegible text, likely a legal document or contract]



- 1) di rettificare le tariffe di occupazione permanente e temporanea di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, approvate con deliberazione di C.C. n. 2 del 28.02.1994, nel seguente modo:

la ffase:

"Tariffa occupazione permanente di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere.
(Art. 13 Regolamento)

Categoria unica Lire 30.000 all'anno per Km. lineare o frazione.

"Tariffa occupazione permanente di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere.
(Art. 14 Regolamento)

- 1) Categoria unica - fino ad un Km. lineare di durata non superiore a giorni 30 £. 500.000"

viene sostituita con la seguente:

"Tariffa occupazione permanente di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere.
(Art. 13 Regolamento)

Categoria unica Lire 250.000 all'anno per Km. lineare o frazione.

Tariffa occupazione temporaneo di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere.
(Art. 14 Regolamento)

- 1) Categoria unica - fino ad un Km. lineare di durata non superiore a giorni 30 £. 10.000"

- 2) di inviare copia del presente provvedimento agli uffici competenti per i relativi adempimenti.
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione."

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Riconosciuta la propria competenza;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta specificata all'oggetto nel suo contenuto integrale cui si richiama per relationem;
- 2) di dare atto che sono stati acquisiti ed inseriti nel provvedimento i pareri di rito;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione.



Il Presidente presenta la seguente proposta relativa all'oggetto:

"LA GIUNTA COMUNALE



Estratto
G.M. n.319
del 16.11.95

Visto il D.L. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 28 dicembre 1993, n. 566;

Richiamata la propria delibera di G.C. n. 2 del 28.2.94 (CO.RE.CO. n. 2060 del 21.03.94) esecutiva, con la quale si approva il Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e istituzione nuove tariffe;

Richiamata la propria delibera di G.C. n. 414 del 20.12.94, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto la rettifica di alcune tariffe allegate al Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e istituzione nuove tariffe a seguito della constatazione di errori materiali;

Richiamata la delibera di G.C. n. 15 del 06.03.95 (CO.RE.CO. n. 1924 del 10.03.95) esecutiva, avente ad oggetto "Modifica art. 10 del Regolamento Tosap";

Vista la nota prot. com.le n. 2583 del 02.06.95 con la quale si è provveduto ad inviare al Ministero delle Finanze copia delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 414 del 20.12.94 e di Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.95;

Vista la comunicazione del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale in data 12.09.95 prot. n. 4/1854/94 pervenuta il 26.09.95 ed assunta al prot. com.le al n. 4421, con cui è stata evidenziata la necessità di apportare al Regolamento citato alcune variazioni in ordine agli artt. 10 e 13 del citato regolamento ed all'Allegato A;

Ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dalla normativa citata di stabilire le tariffe entro un minimo ed un massimo;

Visti i pareri previsti dalla L. 142/90;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- Di prendere atto di quanto evidenziato dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale con nota Prot. n. 4/1854/94 del 12.9.95 al Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed all'Allegato A:

- 1) Art. 10 del regolamento Passi Carrabili: viene soppressa la frase " per mt. 1 anche se inferiore " compresa tra il rigo 21 e 22 del medesimo articolo.
- 2) Art. 23: Occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o ricorrenti: viene soppresso l'ultimo periodo.
- 3) Allegato A - Tariffe occupazioni temporanee (art. 17 Regolamento):
la misura di tassazione per ogni ora di occupazione viene determinata suddividendo la tariffa ordinaria in 24 mi.

03.2025.03.25
03.2025.03.25
03.2025.03.25





Pertanto, la tariffa corrispondente a un'ora di occupazione viene, come di seguito rettificata - Punto 1 del prospetto:

£. 83,33 - I ctg. £. 62,50 - II ctg. £. 41,66 - III e IV ctg.

4) Vengono rettificate, come segue, le tariffe relative a:
- Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti al suolo - Punto 2 del prospetto:

£. 1.333,34 - I ctg. £. 1.000 - II ctg. £. 666,67 - III e IV ctg.

- Occupazioni temporanee con tende - Punto 3 del prospetto:

£. 600 - I ctg. £. 450 - II ctg. £. 300 - III e IV ctg.

- Occupazioni temporanee realizzate con tende sporgenti dai banchi in occasione di fiere e festeggiamenti - Punto 7 del prospetto:

£. 900 - I ctg. £. 337,50 - II ctg. £. 225 - III e IV ctg.

- Occupazioni temporanee soprastanti e sottostanti il suolo pag. 23 del regolamento vengono integrate con la III e IV ctg. e relative tariffe:

£. 333,34 - III e IV ctg.

- Occupazioni temporanee da 15 a 30 gg. vengono integrate con la III e IV ctg e relative tariffe:

£. 500 - III e IV ctg.

- Occupazioni temporanee ricorrenti o superiori a 30 gg. vengono integrate con la III e IV ctg e relative tariffe:

£. 500 - III e IV ctg.

- Occupazioni temporanee suolo e soprassuolo dello spettacolo viaggiante vengono integrate con la III e IV ctg. e relative tariffe:

£. 200 - III e IV ctg.

- Occupazioni temporanee sottosuolo e soprassuolo con cavi, condutture impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi vengono integrate con la III e IV ctg. e relative tariffe:

£. 500 - III e IV ctg.

- Tariffa occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture; cavi ed impianti in genere (art. 13 del regolamento).

a) occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere £. 250.000 per km. lineare o frazione. (giusta delibera G.C. n. 414/94).

b) occupazioni di suolo pubblico realizzata con innesti o allacci erogazione pubblici servizi £. 50.000 indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

PONSO
a)





c) occupazioni del sottosuolo e soprassuolo aventi carattere temporaneo (art. 14 del regolamento);

Occupazioni fino a un Km. lineare:

DURATA DELL'OCCUPAZIONE	
fino a 30 gg.	£. 10.000
da 31 a 90 gg.	£. 13.000
da 91 a 180 gg.	£. 15.000
sup. 180 gg.	£. 20.000

Occupazioni superiori al Km. lineare

DURATA DELL'OCCUPAZIONE	
fino a 30 gg.	£. 15.000
da 31 a 90 gg.	£. 19.500
da 91 a 180 gg.	£. 22.500
sup. 180 gg.	£. 30.000

- Occupazioni permanenti e temporanee eccedenti i mille mq. viene soppressa la disposizione agevolativa, in quanto la riduzione fino al 10% riguarda le superfici eccedenti i mille mq. e non le tariffe.
- Di prendere atto che la normativa vigente in materia non consente arrotondamenti di tariffa sia per eccesso che per difetto.
- Di trasmettere al Ministero delle Finanze il presente provvedimento deliberativo dando atto che i precedenti provvedimenti di Giunta Comunale n. 414 del 20.12.94 e di Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.95 sono già stati trasmessi con nota prot. com.le n. 2583 del 02.06.95.



TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ ORDINARIA (art. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

Publicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base):

Classe
del Comune

Imposta x durata

per anno solare non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese

Estratto di
C.C. n.3
del 28.02.94

I	L. 32.000	L. 3.200
II	L. 28.000	L. 2.800
III	L. 24.000	L. 2.400
IV	L. 20.000	L. 2.000
V	L. 16.000	L. 1.600

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2. *Publicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base maggiorata del 100%):*

Classe
del Comune

Imposta x durata

per anno solare non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese

I	L. 64.000	L. 6.400
II	L. 56.000	L. 5.600
III	L. 48.000	L. 4.800
IV	L. 40.000	L. 4.000
V	L. 32.000	L. 3.200

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1. *Publicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, batelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:*

Classe
del comune

Imposta x durata

per anno solare non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese

I	L. 32.000	L. 3.200
II	L. 28.000	L. 2.800
III	L. 24.000	L. 2.400
IV	L. 20.000	L. 2.000
V	L. 16.000	L. 1.600

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

Page No. _____
Date _____



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

- 2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	L. 144.000
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	L. 96.000
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	L. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

È obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1, 2, 3)

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Classe del Comune	Imposta x durata	
	per anno solare	non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese
I	L. 128.000	L. 12.800
II	L. 112.000	L. 11.200
III	L. 96.000	L. 9.600
IV	L. 80.000	L. 8.000
V	L. 64.000	L. 6.400

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Classe del Comune	Superiore a 30 giorni:		
	per ogni giorno tariffa	per i primi 30 gg. tariffa x giorno	dopo 30 gg. tariffa x giorno
I	L. 8.000	L. 8.000	L. 4.000
II	L. 7.000	L. 7.000	L. 3.500
III	L. 6.000	L. 6.000	L. 3.000
IV	L. 5.000	L. 5.000	L. 2.500
V	L. 4.000	L. 4.000	L. 2.000



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Year	Value
1990	100
1991	105
1992	110
1993	115
1994	120

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text.

Ninth block of faint, illegible text.

Tenth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15 c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

Classe del Comune	Imposta
I	L. 32.000
II	L. 28.000
III	L. 24.000
IV	L. 20.000
V	L. 16.000

6. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

Classe del Comune	Imposta
I	L. 192.000
II	L. 168.000
III	L. 144.000
IV	L. 120.000
V	L. 96.000

7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

Classe del Comune	Imposta
I	L. 96.000
II	L. 84.000
III	L. 72.000
IV	L. 60.000
V	L. 48.000

8. PUBBLICITÀ VARIA (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

Classe del Comune	Imposta
I	L. 8.000
II	L. 7.000
III	L. 6.000
IV	L. 5.000
V	L. 4.000



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15. c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

Classe del Comune	Imposta
I	L. 24.000
II	L. 21.000
III	L. 18.000
IV	L. 15.000
V	L. 12.000

10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16

11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

12. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale per l'anno 1994 è differito al 31 marzo 1994.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

14. SANZIONI (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second section of faint, illegible text, appearing to be a main body of the document.

Third section of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Fourth section of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or a list of items.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or additional notes.

- DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIEstratto delibera
di C.C. n. 4
del 28.02.94**1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1. per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

- | | |
|--|---------|
| - per i primi 10 giorni | L. 2000 |
| - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | L. 600 |

1.2. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.5. qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui pre-scelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22. c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art. 20.

Considerata l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento e visto il terzo comma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la Giunta dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

105.40.55
105.40.55



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Conferma tariffe pubblicita', pubbliche affissioni, TOSAP - Anno 2016

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Li, 21-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ortolan Gianfranco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, avendo riscontrato, inoltre che la spesa, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del Responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria al corrispondente intervento.....cap.,Codice Siope.....in conto COMPETENZA RESIDUI del..... che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.

Li, 21-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ortolan Gianfranco





[Faint, illegible handwritten text]



[Faint, illegible handwritten text]





Handwritten text at the top left, possibly a date or reference number.



Handwritten text at the top right, possibly a name or title.

Handwritten text in the middle of the page, possibly a subject line.

Main body of handwritten text, appearing to be a letter or report.

Handwritten text on the left side, possibly a signature or name.



Handwritten text on the right side, possibly a date or reference.

Handwritten text at the bottom left, possibly a date.


Bottom section of handwritten text, possibly a closing or footer.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Barolo Sandro




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giavarina Marco



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


(art. 134 - comma 3 - D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li, - 8 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giavarina Marco



10 MAG. 2016

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.